

Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali

Storico delle modifiche		
Rev.	Approvazione C.d.A.	Descrizione Revisione
0	28/03/2018	Prima emissione
1	18/02/2021	Adeguamento alle nuove disposizioni normative
2	16/09/2021	Adeguamento alle nuove disposizioni normative

TITOLO I - Disposizioni Generali	1
Art. 1 – Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Procedure di affidamento e divieto di frazionamento	1
Art. 3 - Responsabile del procedimento	2
Art. 4 - Programmazione degli approvvigionamenti e Piano Operativo degli Investimenti ..	3
Art. 5 - Sistemi di intermediazione telematica	4
Art. 6 - Sistema di Qualificazione (SQ)	4
TITOLO II - Procedure di affidamento	5
CAPO I	5
Sezione I	5
Art. 7 – Modalità di scelta del contraente	5
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione	6
Art. 9 - Perfezionamento del contratto– Garanzie	6
Art. 10 - Modalità di esecuzione	7
CAPO II	8
Sezione I	8
Art. 11 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento	8
Art. 12 - Procedura negoziata	8
Art. 13 - Criteri di aggiudicazione	10
Art. 14 - Limiti di aggiudicazione	10
Art. 15 - Aggiudicazione e Garanzie	10
Sezione II	10
Appalti di importo superiore alle soglie comunitarie	10
Art. 16 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento	10
Art. 17 - Termini e Pubblicità	11
Art. 18 - Criteri di aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia	11
Art. 19 - Aggiudicazione definitiva e Garanzie	12
Sezione III	12
Disposizioni Comuni	12
Art. 20 - Contratto, Esecuzione	12
Art. 21 - Disposizioni complementari	13
Art. 22 - Procedure in caso di somma urgenza	13
Art. 23 –Incarichi di progettazione e altri servizi tecnici	14
TITOLO III	16
Norme Transitorie e Finali	16
Art. 24 - Entrata in vigore	16

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Como Acqua S.r.l., società *in house* ex art. 16 del D.Lgs. 175/2016 ed impresa pubblica ex art. 3 del D.Lgs. 50/2016, è affidataria della gestione del servizio idrico integrato per la Provincia di Como ed opera nel settore idrico ex art. 117 del D. Lgs. 50/2016.
2. La Società applica l'art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice") in base al quale *"Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza."*
3. Il presente Regolamento si ispira ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle prescrizioni applicabili contenute nel Codice ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici.
5. Le *soglie comunitarie* di cui al presente Regolamento sono quelle previste dall'art. 35 comma 2 del Codice e di seguito riportate, modificabili con le modalità di cui comma 3 del medesimo articolo:
 - a) **euro 5.350.000** per gli appalti di lavori;
 - b) **euro 428.000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) **euro 1.000.000** per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice.

Art. 2 - Procedure di affidamento e divieto di frazionamento

1. Nell'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture di importo inferiore alle *soglie comunitarie* vengono individuate due fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa procedura di affidamento.
2. Le fasce sono così individuate:

Fascia A)

A1) Lavori di importo inferiore ad euro 150.000;

A2) Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 139.000

Fascia B)

B.1) Lavori di importo **pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000;**

B.2) Lavori di importo **pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.350.000);**

B.3) Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore ad euro 139.000 ed inferiore alla soglia comunitaria (Euro 428.000).**

3. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.
4. E' invece favorito il frazionamento per estendere la partecipazione alle procedure di affidamento delle micro-piccole-medie imprese come definite dall'art. 3 comma 1 lett. aa) del Codice.
5. Per le negoziazioni senza indizione di gara trovano applicazione le condizioni previste dall'articolo 125 del Codice.
6. Richiamato quanto disposto dall'art. 77 comma 13 del Codice, Como Acqua s.r.l. provvederà a nominare le *Commissioni giudicatrici* nel rispetto delle proprie determinazioni aziendali.

Art. 3 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, la Società individua un Responsabile del procedimento per ogni affidamento, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la fissazione delle condizioni per la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 31 comma 10 del Codice, la società può individuare uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice e del presente Regolamento alla cui osservanza è tenuta.
3. La società, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dal Codice, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP.

4. Il Responsabile del procedimento, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni, secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.

Art. 4 - Programmazione degli approvvigionamenti e Piano Operativo degli Investimenti

1. Como Acqua s.r.l. provvede alla programmazione annuale:
 - degli approvvigionamenti aventi finalità gestionale, attraverso la definizione del "Programma degli approvvigionamenti";
 - degli investimenti, attraverso l'approvazione del "Programma Operativo degli Investimenti" (POI), previsto dal Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato provinciale.
2. Nel "Programma degli approvvigionamenti" sono fornite le seguenti informazioni:
 - l'esigenza gestionale che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento (*budget*);
 - la procedura di affidamento che si intende adottare;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Al fine di predisporre il "Programma degli approvvigionamenti" il/i Responsabile/i del Procedimento:
 - può/possono acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni aziendali e la platea dei potenziali affidatari;
 - può/possono esperire delle negoziazioni ovvero delle indagini di mercato, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il "Programma degli approvvigionamenti" è presentato al Presidente del C.d.A. ovvero all'Amministratore Delegato oppure al dirigente delegato, per l'approvazione e autorizzazione alla contrattazione (determina a contrarre) ovvero per l'approvazione dell'affidamento nel caso in cui la procedura negoziata sia già stata esperita.
5. Resta salva la preliminare autorizzazione dell'assemblea dei soci, in ragione di quanto previsto dal vigente statuto societario.

6. Il “Programma degli approvvigionamenti” è suscettibile di modifiche o integrazioni nel corso dell'esercizio in ragione di nuovi affidamenti o di affidamenti saltuari che dovessero rendersi necessari.
7. Il “Piano Operativo degli Investimenti - POI”:
 - è il principale documento di programmazione degli investimenti aziendali;
 - è predisposto entro i termini e con le modalità previste dal Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. Per le modifiche al POI, inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle opere urgenti non previste, si rinvia a quanto disposto dal richiamato Disciplinare tecnico.

Art. 5 - Sistemi di intermediazione telematica

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, le procedure di affidamento possono essere condotte anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico.
2. L'operatore economico che intende partecipare alle procedure di affidamento indette dalla società, deve essere registrato e qualificato sulle piattaforme in uso dalla società.
3. Le ulteriori informazioni circa l'utilizzo delle piattaforme informatiche in uso dalla società vengono fornite agli operatori economici in ogni procedura di affidamento.

Art. 6 - Sistema di Qualificazione (SQ)

1. Como Acqua S.r.l., ai sensi dell'art. 128 del Codice, intende avvalersi, di un Sistema di Qualificazione (in seguito “SQ”) degli operatori economici tra i quali selezionare i candidati a cui affidare le prestazioni o invitare alle procedure che verranno indette per la realizzazione dei lavori, delle forniture, dei servizi e per l'affidamento di incarichi professionali, previsti e disciplinati dal presente Regolamento.
2. Il SQ stabilisce criteri e norme oggettive di qualificazione nel rispetto dei requisiti di pubblicità e trasparenza. Esso rappresenta il canale preferenziale per l'accertamento dei requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari degli operatori economici.
3. La pubblicità del SQ è garantita mediante pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente, oltre alle modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO II - Procedure di affidamento**CAPO I****Sezione I**

A1) Lavori di **importo inferiore ad euro 150.000**.

A2) Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore ad euro 139.000**.

Art. 7 – Modalità di scelta del contraente

1. I lavori di importo inferiore ad **Euro 150.000** ed i servizi e le forniture - ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione - di importo inferiore ad **Euro 139.000** sono acquisiti previa negoziazione con le modalità di seguito indicate. Al ricorrere dei presupposti previsti dalla vigente normativa, Como Acqua S.r.l. si riserva di procedere mediante amministrazione diretta.
2. È da privilegiare il confronto concorrenziale fra due o più operatori economici; tuttavia, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui alla presente sezione è data facoltà di interpellare un unico operatore economico iscritto al SQ o presente in elenchi di operatori economici disponibili ed in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'appalto.
3. Il Responsabile del procedimento effettuerà la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata:
 - nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
 - in base all'esperienza ed alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico o prestazione da svolgere;
 - se necessario, considerato l'elevato numero di aspiranti idonei, mediante sorteggio.
4. Ogni operatore economico è invitato, mediante lettera d'invito, inviata a mezzo pec ovvero tramite le piattaforme di negoziazione in uso (*E-procurement*).
5. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché modalità di pagamento delle prestazioni;
 - b) le specifiche tecniche della prestazione oppure un Capitolato tecnico prestazionale;
 - c) criterio di aggiudicazione;
 - d) modalità di presentazione dell'offerta;
 - e) modalità di svolgimento della procedura di affidamento;
 - f) documentazione richiesta per la stipula del contratto in caso di affidamento.

6. Il rispetto del principio di rotazione di cui al precedente **comma 3** fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale. Il Responsabile del procedimento motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi di esecuzione, eventuali ulteriori elementi qualitativi) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
7. Per la negoziazione diretta di cui al precedente **comma 2** è richiesta comunque una motivazione anche in ordine alla valutazione della congruità del prezzo offerto.
8. La società si riserva di istituire un sistema di monitoraggio e valutazione degli operatori economici (c.d. *Vendor Rating*) al fine del loro mantenimento nel SQ nonché per la deroga al sistema di rotazione di cui al **comma 6**.
9. Nel caso in cui per una categoria merceologica non siano presenti operatori economici ovvero non sia ancora attivo il corrispondente SQ è possibile avviare un'indagine di mercato con le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 4.
10. Nel caso di forniture e servizi infungibili, trova applicazione quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 8.
11. Si potrà procedere alla consultazione di un unico operatore anche in caso di estrema urgenza, determinata da eventi imprevisi o imprevedibili che potrebbero incidere sulla continuità o regolarità del servizio idrico svolto.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3 del Codice, si procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del "minor prezzo", ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando, oltre all'elemento prezzo, è opportuno valutare anche elementi qualitativi, come ad esempio, la riduzione dei tempi di esecuzione, le tecniche di esecuzione, la qualità dei materiali o strumentazioni offerti.

Art. 9 - Perfezionamento del contratto- Garanzie

1. I contratti per gli affidamenti appartenenti alla presente sezione I possono essere conclusi nella forma della lettera di affidamento (ordine).
2. L'ordine deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e

le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo e il diritto di Como Acqua s.r.l. di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia, con ristoro degli eventuali danni.

3. In generale e salvo deroghe normative, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui alla presente sezione non è richiesta alcuna cauzione provvisoria o definitiva, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, il Responsabile del procedimento ritenga di prevederla. Nel caso in cui sia richiesta la presentazione di una garanzia per l'affidamento del contratto o per l'esecuzione del contratto, trovano applicazione le specifiche riduzioni prescritte, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del Codice.
4. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, Como Acqua s.r.l. potrà avvalersi degli strumenti indicati all'art. 108 del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 10 - Modalità di esecuzione

1. L'affidatario dei lavori, servizi e forniture è pienamente responsabile nei confronti di Como Acqua s.r.l. e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'esecuzione del contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
2. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, di cui all'art. 105 del Codice, con le eccezioni da essa previste.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

4. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, Como Acqua s.r.l., previa diffida, potrà disporre la risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della eventuale cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Tali inadempimenti saranno oggetto di specifica comunicazione, per l'assunzione delle determinazioni del caso, e potranno essere considerati come impeditivi e/o preclusivi alla possibilità di essere invitati alle successive procedure di affidamento espletate da Como Acqua s.r.l..
5. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, i servizi e le forniture esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità alle specifiche contrattuali.

CAPO II

Sezione I

B.1) Lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000;

B.2) Lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.350.000);

B.3) Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad euro 139.000 ed inferiore alla soglia comunitaria (Euro 428.000).

Art. 11 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture previsti dalla presente sezione sono affidati previo esperimento di procedura negoziata, secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su proposta del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura aperta con le modalità specificate nella Sezione II.

Art. 12 - Procedura negoziata

1. Quando l'importo dei **lavori** da eseguirsi è **pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000** si procede, nel rispetto del principio di rotazione, a procedura

negoziata attraverso confronto concorrenziale previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque operatori economici**.

2. Quando l'importo dei **servizi o forniture** da eseguirsi è **pari o superiore ad euro 139.000 ed inferiore alla soglia comunitaria (euro 428.000)** si procede, nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata attraverso confronto concorrenziale previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque operatori economici**.
3. Quando l'importo dei **lavori** da eseguirsi è **pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.350.000)** si procede, nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata attraverso confronto concorrenziale previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici**.
4. Per la scelta degli operatori economici da invitare, si può procedere con una delle seguenti modalità:
 - a) interpellando gli operatori inseriti negli elenchi del SQ aziendale **o presenti in elenchi di operatori economici disponibili**; anche nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti idonei fosse inferiore al numero indicato ai precedenti commi;
oppure
 - b) attraverso indagine di mercato, svolta con le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 4.
5. Le imprese saranno invitate, mediante lettera d'invito, inviata a mezzo pec.
6. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché modalità di pagamento delle prestazioni;
 - b) le specifiche tecniche della prestazione oppure un Capitolato tecnico prestazionale;
 - c) criterio di aggiudicazione;
 - d) modalità di presentazione dell'offerta;
 - e) modalità di svolgimento della procedura di affidamento;
 - f) documentazione richiesta per la stipula del contratto in caso di affidamento.
7. Per gli acquisti d'opportunità, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, è possibile acquistare forniture o servizi il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato. In tal caso si può esperire una negoziazione diretta, anche con un solo operatore economico.
8. I dati relativi all'esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione

1. La migliore offerta sarà selezionata sulla base del criterio del minor prezzo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura.
2. La sussistenza dei presupposti per la contestazione dell'anomalia dell'offerta e la conseguente attivazione del procedimento di verifica in contraddittorio sarà valutata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 97 del Codice. La stazione appaltante potrà valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 14 - Limiti di aggiudicazione

1. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra gli operatori economici iscritti nell'elenco del SQ oppure individuati tramite indagini di mercato, nel medesimo anno, ciascuno di essi non potrà ricevere affidamenti la cui somma sia superiore alle soglie relative alla presente sezione.

Art. 15 - Aggiudicazione e Garanzie

1. Al termine delle procedure di gara seguono le verifiche di legge, all'esito positivo delle quali, il provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace.
2. Alle ditte affidatarie può essere richiesta garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del Codice, e con l'applicazione delle eventuali riduzioni ivi contemplate.
3. Di norma, si prescinderà dalla richiesta di cauzione provvisoria; qualora richiesta, tale cauzione dovrà essere corrisposta nella misura prevista dall'art.93 del Codice, con le eventuali riduzioni prescritte dall'art. 93, c. 7 del medesimo Codice.

Sezione II**Appalti di importo superiore alle soglie comunitarie****Art. 16 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento**

1. Gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie sono affidati, di norma, attraverso una procedura aperta con pubblicazione di Bando, secondo i termini e le modalità elencate negli articoli successivi.

2. E' ammesso l'affidamento tramite procedura negoziata previa indizione gara; in tal caso qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
3. La documentazione di gara dovrà essere esposta in apposita documentazione predisposta dal Responsabile del procedimento, da sottoporre al Presidente del C.d.A. ovvero all'Amministratore Delegato oppure al dirigente delegato, per l'approvazione e indizione.

Art. 17 - Termini e Pubblicità

1. L'avviso indizione della procedura di affidamento e l'esito sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
 - Profilo di committente (sito informatico di Como Acqua s.r.l.);
 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
 - piattaforma ANAC (in caso di utilizzo di tale modalità);
 - sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT);
 - n. 2 Quotidiani a diffusione nazionale (per estratto) e 2 quotidiani a diffusione locale.
2. Qualora una delle forme di pubblicità sopra indicate non fosse più obbligatoria per legge o regolamento, cesserà automaticamente il suo utilizzo.
3. Il termine per presentare l'offerta è fissato nell'avviso; il termine minimo è di almeno 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, salvo deroghe normative.
4. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d'oneri ed alla documentazione complementare saranno stabilite nel disciplinare o nella lettera d'invito.

Art. 18 - Criteri di aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture, saranno alternativamente utilizzati i criteri del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e secondo i criteri di cui all'art. 95 del Codice.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo è applicato il meccanismo per l'individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dall'art. 97 del Codice. Se è utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando specificherà le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Nel caso di

utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà stabilita nel bando. In ogni caso, Como Acqua s.r.l. potrà valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nei Disciplinari o nelle lettere d'invito sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. Per la verifica dell'anomalia si applica il citato art. 97 del Codice.

Art. 19 - Aggiudicazione definitiva e Garanzie

1. La procedura di gara si conclude, a seguito del positivo esito delle verifiche di legge, con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione.
2. Di norma l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 93 del Codice, con l'applicazione delle eventuali riduzioni ivi previste.
3. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del Codice, con l'applicazione delle eventuali riduzioni ivi previste.

Sezione III

Disposizioni Comuni

Art. 20 - Contratto, Esecuzione

1. I contratti di appalto sono conclusi, di norma, nella forma della scrittura privata. A seguito di richiesta del contraente e con motivata decisione del Responsabile del procedimento, si potrà procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica.
2. Il contratto verrà considerato concluso al momento dell'effettivo ricevimento, da parte del Dirigente proponente, di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.
3. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
4. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008.
5. Salvo deroghe normative, è ammessa, previa adeguata motivazione da parte del Responsabile del procedimento, la consegna in via di urgenza delle attività oggetto di affidamento, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, e ciò a termini di quanto stabilito dall'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 21 - Disposizioni complementari

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice.
2. Como Acqua S.r.l. si riserva il diritto di:
 - a) procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
 - b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
 - c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
3. Nelle procedure negoziate previa indizione gara di cui all'art. 17 comma 2 relative a lavori, servizi e forniture, si potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare offerta; in tali ipotesi, Como Acqua S.r.l. provvederà a pubblicizzare previamente il numero massimo dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, specificando altresì i criteri da applicare nell'individuazione dei soggetti da invitare. Qualora il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi richiesti dovesse risultare inferiore al numero massimo indicato da Como Acqua S.r.l., quest'ultima potrà proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che avranno richiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste.
4. Como Acqua S.r.l., per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al presente Titolo, potrà utilizzare le ulteriori procedure previste dal Codice, con particolare riferimento a:
 - Procedura Negoziata con previa indizione di gara;
 - Accordi Quadro;
 - Aste Elettroniche;
 - Procedure svolte attraverso piattaforme elettroniche di negoziazione;
 - Dialogo Competitivo.
 - Partenariato per l'innovazione

Art. 22 - Procedure in caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori, forniture e servizi

entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori, forniture e servizi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento, possibilmente attingendo dall'elenco previsto dal SQ.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il Responsabile del procedimento può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, forniture e servizi una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consiglio di Amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dei contratti.

Art. 23 –Incarichi di progettazione e altri servizi tecnici

1. La programmazione degli incarichi professionali da affidare nel corso dell'anno è connessa con il "Piano Operativo degli Investimenti – POI" di cui all'articolo 4.
2. Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché per gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento:
 - di **importo inferiore ad euro 139.000**, è data facoltà di interpellare un unico operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'appalto;
 - di importo pari o superiore ad **euro 139.000 ed inferiori alla soglia comunitaria (euro 428.000)**, si procederà mediante invito a formulare offerta ad almeno **5 (cinque) soggetti**, sempre che sussistano in tale numero aspiranti idonei.

3. Le negoziazioni saranno svolte attingendo, se istituito, da un elenco di operatori economici (SQ) **o da altri elenchi disponibili**, ovvero tramite indagini di mercato.
4. L'istituzione dell'elenco degli operatori economici (SQ) avviene nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso.
5. Nell'avviso:
 - si indicherà l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco;
 - si potrà richiedere un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui sarà suddiviso l'elenco.
6. L'elenco sarà aggiornato con cadenza trimestrale, garantendo ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.
7. Il Responsabile del procedimento effettuerà la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata:
 - in base all'esperienza ed alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
 - se necessario, considerato l'elevato numero di aspiranti idonei, mediante sorteggio pubblico.
8. L'**indagine di mercato** deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori (SQ). Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.
9. Nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni.
10. Gli inviti dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie alla formulazione dell'offerta da parte dei professionisti invitati.

11. Verrà scelto il professionista che abbia presentato le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (nel caso di affidamenti di valore superiore ad **euro 139.000**), secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite dalla Società all'interno dell'invito.
12. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra i professionisti iscritti al SQ o ad altri elenchi disponibili, ovvero individuati con indagini di mercato, nel corso del medesimo anno, ciascuno di essi non potrà ricevere incarichi la cui somma sia superiore a 100.000 Euro.
13. Gli incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

TITOLO III

Norme Transitorie e Finali

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo amministrativo di Como Acqua S.r.l.
2. Successive modificazioni o integrazioni del Codice, nelle parti qui espressamente richiamate, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.